

CORTE DI APPELLO DI GENOVA PRESIDENZA

Prot. n. 9006 24/13

Genova, 9/12/2013

Rif. nota n.

Oggetto: Presentazione di una delibera relativa alla redazione di provvedimenti giudiziari con il sistema del "copia ed incolla".

Al Sig,. PROCURATORE GENERALE

SEDE

Al Sig. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

GENOVA

Al Sig. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA c/ Tribunale per i Minorenni

GENOVA

Al Sig. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

GENOVA

Ai Sigg. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO

Ai Sigg. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO

Al Sig. MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

MASSA

Trasmetto estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio Giudiziario del 3/12/2013, con allegato, relativo all'oggetto.

IL PRESIDENTE VICARIO (M.Rosaria D'Angelo)



CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO CORTE DI APPELLO DI GENOVA VERBALE DI ADUNANZA

L'anno duemilatredici il giorno 3 del mese di dicembre in Genova alle ore 9.50 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova, a seguito d'invito del signor Presidente, si è riunito nelle persone dei componenti Signori:

Dr. Mario Torti - Presidente della Corte - Presidente

Dr. Vito Monetti - Procuratore Generale - Componente di diritto

Dr. Francesco Mazza Galanti - Magistrato eletto addetto a funzioni giudicanti

Dr. Paolo Gibelli - Magistrato eletto addetto a funzioni giudicanti

Dr. Federico Panichi - Magistrato eletto addetto a funzioni requirenti

Dr. Marco Rossi - Magistrato eletto addetto a funzioni giudicanti

Dr. Enrico Zucca - Magistrato eletto addetto a funzioni requirenti

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Francesco Mazza Galanti.

Preliminarmente, si dà atto che non é presente, in quanto impedita a partecipare alla odierna seduta, la Dott.ssa Diana Brusacà.

OMISSIS

16. Presentazione di una delibera di indirizzo relativa alla redazione di provvedimenti giudiziari con il sistema del "copia ed incolla".

Il Consiglio Giudiziario, preso atto della stesura finale della delibera di cui all'oggetto, di cui il relatore ha dato lettura, e rilevato che la stessa contiene le integrazioni suggerite da alcuni componenti del Consiglio nel corso della precedente seduta, all'unanimità, approva la suddetta delibera che viene allegata al presente verbale, disponendo che la stessa sia trasmessa a tutti i Dirigenti degli Uffici del Distretto.

OMISSIS

IL SEGRETARIO FTO MAZZA GALANTI

Genova, 6/12/2013

Per estratto conforme all'originale

IL DIRETTORE AMMINISTRAITVO

NORMA GIÓBBI

IL PRESIDENTE FTO TORTI

Allegato:

Delibera di indirizzo relativa alla redazione di provvedimenti giudiziari con il sistema del "copia ed incolla".

Va premesso che questo Consiglio Giudiziario, sin dai suoi primi mesi di attività ha avuto modo di prendere cognizione, in relazione a valutazioni di professionalità di vari magistrati, di provvedimenti giudiziari in cui è stato utilizzato, secondo modalità diverse (talune sicuramente apprezzabili, altre suscettibili in parte di valutazione critica), la tecnica del "copia e incolla" (cioè il trasferimento nel corpo della richiesta del PM o del provvedimento del GIP di porzioni della Comunicazione della Notizia di Reato della Polizia Giudiziaria o di specifici atti allegati alla CNR). Di conseguenza, si ritiene opportuno evidenziare ai Dirigenti degli Uffici alcuni principi di massima ai quali questo Consiglio Giudiziario intende attenersi nei casi in cui tale metodologia di redazione degli atti giudiziari venga utilizzata dal magistrato in valutazione.

Si precisa che lo scopo della presente delibera non è di ipotizzare un "controllo del Consiglio Giudiziario sul merito dei provvedimenti" (cosa non consentita), ma di dare indicazioni ai Capi degli Uffici ai fini della redazione dei rapporti informativi destinati a quest'organo, quanto alla voce "Provvedimenti giudiziari. Tecnica redazionale ed espositiva". Infatti, è opportuno che elementi che il Consiglio Giudiziario ritiene suscettibili di valutazione (e che, quindi, intende evidenziare al Consiglio Superiore della Magistratura, organo al quale spetta la valutazione di professionalità sulla base del parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio Giudiziario stesso) siano posti in adeguato rilievo nel rapporto informativo che riguarda ogni singolo magistrato.

Di conseguenza intende evidenziare le seguenti situazioni meritevoli di attenzione:

1.Si è innanzitutto constatato come i mezzi di informazione abbiano dato notizia di sentenze di giudici civili ma (soprattutto) di ordinanze emesse da Giudici per le Indagini Preliminari (di altre sedi giudiziarie) redatte in modo tale da ingenerare il sospetto che la tecnica del "copia e incolla" nascondesse un'omissione delle dovute valutazioni critiche dell'organo giudiziario chiamato ad emettere il provvedimento rispetto al materiale posto alla sua attenzione. In un caso che ha avuto rilevanza nazionale, nel gennaio 2012, un Tribunale del Riesame ha motivato l'annullamento di un'ordinanza cautelare del GIP rilevando la "totale testuale trasposizione del richiesta del pubblico ministero" nel provvedimento del giudice, e la carenza di "qualsiasi accenno di autonoma valutazione in ordine agli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini preliminari". In particolare il giudice, chiamato ad un doveroso e importantissimo vaglio critico della richiesta cautelare, non aveva neppure avuto l'accortezza di sostituire le parole "questo PM" con le parole "questo GIP". Sempre secondo notizie di stampa, quanto riscontrato dal Tribunale del Riesame avrebbe rappresentato la premessa per un'iniziativa di carattere disciplinare.

2.Un'altra situazione in cui risulta sia stata esercitata l'azione disciplinare pare essere stata quella di un giudice civile che – in più provvedimenti – aveva integralmente

trascritto (con minime interlocuzioni proprie) le comparse conclusionali di una delle parti, omettendo quindi ogni valutazione critica (o quanto meno lasciando trasparire un'omissione di tal fatta).

3. Non diversa appare la situazione in cui un PM, redigendo una richiesta di misura cautelare richiami (dichiarandolo apertamente o meno) il rapporto conclusivo delle indagini redatto dalla PG (spesso costituito da centinaia di pagine, fitte di trascrizioni di intercettazioni telefoniche), riportandolo integralmente, senza neppure quelle minime modifiche di forma che consentirebbero di dargli almeno una diversa apparenza e veste. È, infatti, impensabile che l'attività del magistrato inquirente sia solo quella di fare proprie tutte le argomentazioni e le ricostruzioni dei fatti operate dalla PG, senza un minimo accenno a integrazioni o modifiche sue proprie.

Quanto sopra evidenziato non significa che il GIP non possa fare proprie le valutazioni del PM, né che il giudice non possa richiamare le argomentazioni di una parte facendole in tutto in parte proprie, ricorrendo in modo oculato al sistema del "copia e incolla". Non è il ricorso a questa tecnica che può di per sé determinare l'annullamento dell'ordinanza (o a considerazioni negative su una sentenza civile), ma la "riscontrata assenza di un'autonoma valutazione da parte del giudice" e, infatti, un'ordinanza cautelare non potrà essere considerata nulla laddove risulta che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto richiamato, ritenendole coerenti alla sua decisione.

Nel contempo un'utilizzazione eccessiva della tecnica del "copia e incolla" (riportando parti considerevoli degli atti della Polizia Giudiziaria), può portare ad una vera e propria lievitazione della lunghezza dei provvedimenti, che contrasta con l'esigenza sempre più avvertita, anche alla luce degli orientamenti della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, della traduzione degli atti giudiziari, che diventerebbe impossibile in tempi ragionevoli ove i provvedimenti da tradurre sia particolarmente lunghi.

E' pertanto opportuno che i Dirigenti degli Uffici offrano al Consiglio Giudiziario nei loro rapporti informativi redatti in occasione degli avanzamenti di professionalità adeguate indicazioni circa ogni riscontrata situazione di: a) utilizzazione acritica da parte dei PM, nelle loro richieste, di ampie porzioni della comunicazione della notizia di reato, senza neppure "virgolettare" le parti in cui viene riportata la Comunicazione di Notizia di Reato stessa o, comunque, senza alcuna valutazione da parte dell'organo inquirente degli elementi raccolti; b) utilizzazione della stessa tecnica da parte del giudice penale, omettendo una verifica critica degli elementi di prova addotti dall'accusa; c) utilizzazione indiscriminata da parte del Giudice civile di argomentazioni difensive delle parti, senza che esse siano recepite secondo modalità tali da fare comprendere che il Giudice non le ha semplicemente fatte proprie, ma le ha fatte oggetto di valutazione, aderendovi, dopo una adeguata valutazione anche dalla parte avversa; d) più in genere, l'uso di tecniche delle ragioni addotte redazionali dalla quali traspaia l'utilizzazione del materiale in atti, tramite la sua parziale trasposizione nell'atto giudiziario, quando manca qualsiasi elemento di valutazione del materiale stesso